



Comune di Gaglianico

Oggetto - Ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 in materia di uso dei pozzi.

15/10/2011

IL SINDACO

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 50 in data 28/9/2010 con la quale, preso atto della nota prot. N. 29.038 del 27/9/2010 trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Biella, contenente esiti di accertamenti analitici eseguiti su acque di falda prelevate da alcuni pozzi esistenti sul territorio comunale, si è ordinato il divieto assoluto di prelievo di acqua da tali pozzi con effetto immediato e fino ad espressa revoca del citato provvedimento;

Considerato che con la citata ordinanza la zona del territorio comunale interessata dal predetto divieto era stata così individuata: Ad Est il limite della via Cavour, dall'inizio fino all'incrocio con la via Casale, al confine con il Comune di Sandigliano, a sud la citata via Casale nel Comune di Sandigliano, ad Ovest con il confine di Sandigliano fino alla via Matteotti e la via Ivrea;

Vista la nota prot. N. 17.740 in data 01/06/2011 con la quale l'A.S.L. di Biella – Dipartimento di Prevenzione – invita a mantenere in vigore tale ordinanza e, relativamente alla zona del territorio comunale di Gaglianico, esclude dal divieto relativo all'uso dei pozzi la zona a Sud di via Fiorita, da via Pietro Micca a via Gramsci, Ovest di via Gramsci e di via Marconi fino al limite sud del Comune di Gaglianico;

Considerato, quindi, che sulla base degli accertamenti eseguiti dai competenti organi tecnici, permangono le condizioni per mantenere in vigore la predetta ordinanza con le esclusioni sopra riportate;

Visto Il Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. articolo 50;

ORDINA

Resta confermato, fino ad espressa revoca del presente provvedimento, il divieto assoluto di prelievo di acqua dai pozzi disposto con la precedente ordinanza n. 50 in data 28/09/2010.

UFFICIO DEL SINDACO



Comune di Gaglianico

La zona del territorio comunale sulla quale vige il predetto divieto risulta ora così delimitata:
Ad Est il limite della via Cavour dall'inizio fino all'incrocio con la via Casale, al confine con il Comune di Sandigliano, a sud la citata via Casale nel Comune di Sandigliano, ad Ovest la zona compresa a sud della città di Biella fino al confine con la via Fiorita di questo Comune; La stessa risulta meglio individuata, con colorazione giallo, nella planimetria allegata alla presente.

Si ricorda il divieto di interconnessione tra i pozzi privati e le reti del pubblico acquedotto.

Tutti i cittadini residenti all'interno dell'area sopra individuata devono ritenersi soggetti alla presente ordinanza ed oltre al divieto di cui sopra, sono tenuti a comunicare al Servizio Tecnico di questo Comune l'esistenza di un pozzo di proprietà.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio informatico del Comune di Gaglianico sul sito internet dell'ente e l'invio di copia conforme dello stesso al Dipartimento Arpa di Biella, al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL BI, alla Provincia di Biella, alla Procura della Repubblica di Biella ed alla Prefettura di Biella.

Copia del presente atto è trasmessa, altresì, all'Ufficio di Polizia Municipale a cui è demandato il controllo in ordine all'osservanza dei suoi contenuti.

Avverso il presente atto è proponibile ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di 60 giorni dalla notifica ovvero, in alternativa, al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni.

Gaglianico lì 6/06/2011

Il Sindaco
Arch. Andrea Quaregna

UFFICIO DEL SINDACO